



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE TARDIVE
E DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

L'anno **2015** il giorno **16 Giugno** alle ore 12,45 presso il Tribunale di Livorno avanti al **Giudice Delegato, dott. Gianmarco Marinai**, si procede all'esame delle domande tardive dei creditori di **Lucchini S.p.A. in A.S.** e alla conseguente formazione dello stato passivo, ad integrazione di quello definito con decreti del 23 gennaio 2014 e del 2 dicembre 2014.

E' altresì presente il dott. Fausto Azzi, Coordinatore delle Procedure dell'Amministrazione Straordinaria per il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in A.S., dott. Piero Nardi e l'avv. marco Allegra.

Avv. Caneschi per Sider Piombino, in sostituzione dell'avv. Cappelli.

Avv. M. Chiodi per Preda Dario

Avv Lugetti e Nieri per i dipendenti Giustarini – domanda n. 4

L'avv. Provenzale , in sostituzione dell'avv. Formichini, per Oma e Cave di Campiglia.

Avv. A. Fulcheri, in sosti L. JeanTet per la terminal Offshore Piombino.

Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Commissario Straordinario con le conclusioni pubblicate sul sito della procedura il 29 maggio 2015 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale, non essendo pervenute osservazioni, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:

- **domanda TL2_1 - EQUITALIA CENTRO:** richiesto l'importo di 2.269.428,69 Euro al privilegio ai sensi degli Artt. 2758 e 2749 c.c. r. 7, art 2778 c.c., art 2752 e 2749 c.c. n. 19 art 2778 c.c. e 1.742,35 Euro al chirografo.

Il Commissario propone l'ammissione in via privilegiata dell'importo di 175,70 Euro e in via chirografaria di 6,01 Euro, in via condizionale con riserva in via privilegiata gli importi pari a Euro 1.389.860,82, Euro 229.605,10, Euro 353.026,11 ed Euro 296.760,96 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale, ed in via condizionale con riserva in via chirografaria gli importi pari a Euro 1.036,86, Euro 184,53, Euro 279,01, Euro 235,94 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.

Il Giudice Delegato dispone.

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_2 - ENEL ENERGIA SPA:** richiesto l'importo di 7.913,92 Euro al chirografo.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

Il Commissario propone l'ammissione per il minore importo di 2.791,10 in quanto le fatture 2442223737 e 2442214218 sono state liquidate in data 17/09/2014.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_3 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA:** richiesto l'importo di 15.578,09 Euro al chirografo.

Il Commissario propone l'ammissione come da domanda.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da domanda.

- **domanda TL2_4 - GIUSTARINI STEFANO, LAZZARONI GIOVANNI, MASTAKI HAMID, DRISSI MOSTAFA, PEPE VALTER, BONDI SALVATORE, FICARA PIETRO, HYSENAJ LULEZIM, MENNELLA CIRO, CURRO' TEODORO, ATQUAOUI ABDELHADI, MESSINA ANTONIO, LIGUORI VINCENZO, MESSINA VINCENZO, DE VIVO RAFFAELE, GHERMAN ANOATOLIE, CURRO' SALVATORE, SEHAFSEH MOHAMED, MARCHESI DIEGO, FATOUKI HAMID, COCO ALESSIO, NOCERINO RAFFAELE, FRULLO SALVATORE:** richiesto l'importo di 93.229,00 Euro al privilegio ai sensi degli Artt. 2751 bis c.c. e 2776 c.c.

Il Commissario, modificando le proprie conclusioni, alla luce della doc. integrativa prodotta, dai ricorrenti, propone l'ammissione del credito come da richiesta, con privilegio, ai sensi del 1676 C.C. in materia di appalto.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_5 - PREDI DARIO:** richiesto l'importo di 23.176,00 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.5 Cod. Civ. Il Commissario ritiene la domanda non ammissibile. Il Decreto Ingiuntivo, essendo stata revocata la provvisoria esecuzione, non costituisce titolo esecutivo opponibile alla massa perché titolo non esecutivo né passato in giudicato alla data dell'avvio della procedura e non c'è prov, allo stato, dell'esistenza del credito sottostante.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_6 - DIENG SEPIGNE:** richiesto l'importo di 138.405,80,00 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n 1 Cod. Civ.

Il Commissario produce doc. integrativa pervenutagli dal creditore e propone la non ammissione in quanto il credito è allo stato privo di titolo.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come conclusioni del Commissario Straordinario.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

- **domanda TL2_7 - PITAGORA SPA, cedente GHEZZO FRANCO:** richiesto l'importo di 13.144,23 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_3 - PITAGORA SPA cedente BIECHERI ATTILIO:** richiesto l'importo di 13.455,79 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_9 - MOTTA MIRKO-MOTTA SIMONE-ANCILOTTI BRUNA EREDI MOTTA ALDO:** richiesto l'importo di 1.582.280,37 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione perché il credito è allo stato privo di titolo, i ricorrenti affermano che il de cuius ha lavorato nel sito Piombino ma non è mai stato dipendente Lucchini o suoi danti causa.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_10 - LEONI MANUELA-LEONI MARCO-GERMANO' SILVANA EREDI LEONI CLAUDIO:** richiesto l'importo di 2.694.379,17 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito perché allo stato privo di titolo.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_11 - ATQAQUI MOURAD:** richiesto l'importo di 177.071,65 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.



**TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE**

Fallimenti e procedure concorsuali

Il Commissario propone la non ammissione del credito perché allo stato privo di titolo, inesistente e contestato nel suo ammontare in quanto rappresentato da retribuzioni ed altre indennità derivanti da un licenziamento dichiarato legittimo dal GdL con sent. 169/14, confermata in appello con sent. 179/15.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_12 - BERNARDINI LUANA-ROSSI ROBERTA EREDI ROSSI LUCA:** richiesto l'importo di 398.573,00 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito perché allo stato privo di titolo; la sentenza in sede penale, che contiene una condanna generica al risarcimento del danno, non è ancora passata in giudicato. È già stata pagata da Lucchini la provvisoria provvisoriamente esecutiva

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_13 - PASQUINI ELENA-ROSSI MARINA EREDI ROSSI LUCA:** richiesto l'importo di 1.849.444,12 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito perché allo stato privo di titolo; la sentenza in sede penale, che contiene una condanna generica al risarcimento del danno, non è ancora passata in giudicato. È già stata pagata da Lucchini la provvisoria provvisoriamente esecutiva

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_14 - PITAGORA SPA cedente ROMANO GERARDO:** richiesto l'importo di 12.197,88 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, per la trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_15 - PITAGORA SPA cedente BETTI PIERO:** richiesto l'importo di 9.057,00 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_16 - PITAGORA SPA cedente MANZOLLI RICCARDO:** richiesto l'importo di 8.443,40 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_17 - PITAGORA SPA cedente DIEGNE BABACAR:** richiesto l'importo di 12.353,78 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.


- **domanda TL2_18 - PITAGORA SPA cedente SUEYE ADAMA:** richiesto l'importo di 4.193,54 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_19 - PITAGORA SPA cedente BRLANDI SERGIO:** richiesto l'importo di 346,00 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_20 - PITAGORA SPA cedente DE FILIPPO VALENTINO:** richiesto l'importo di 4.822,25 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_21 - PITAGORA SPA cedente DECCANTI LUCIO:** richiesto l'importo di 8.453,35 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_22 - PITAGORA SPA cedente CAZZUOLA LUCIANO:** richiesto l'importo di 15.848,73 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

- **domanda TL2_23 - PITAGORA SPA cedente ROMANO GERARDO:** richiesto l'importo di 16.643,95 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_24 - PITAGORA SPA cedente ROSSI CRISTIAN:** richiesto l'importo di 12.685,94 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_25 - PITAGORA SPA cedente RIZZO GIOVANNI:** richiesto l'importo di 13.900,09 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenute sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_26 - PITAGORA SPA cedente VITELLO SALVATORE:** richiesto l'importo di 4.422,36 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ereditanti e procedure concorsuali

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_27 - PITAGORA SPA cedente FAROVEL ROBERTO:** richiesto l'importo di 8.510,06 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_28 - PITAGORA SPA cedente FARISI VINCENZO:** richiesto l'importo di 14.320,34 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_29 - PITAGORA SPA cedente FARISI VINCENZO:** richiesto l'importo di 23.124,82 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_30 - O.M.A. Officina Meccanica Angelici SpA:** richiesto l'importo di 791.024,17 Euro al chirografo

Il Commissario propone l'ammissione come da domanda

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da domanda.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

- **domanda TL2_31 - AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Regionale Lombardia:** richiesto l'importo di 18.819,24 Euro al privilegio ai sensi degli Artt. 2758 e 2749 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione in quanto gli importi insinuati per imposta di registro e accessori non risultano dovuti in quanto riferiti ad importo arrivato alla sua naturale scadenza

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_32 - TERMINAL OFFSHORE TOMBING SPA:** richiesto l'importo di 2.570.185,11 al chirografo.

Il Commissario propone la non ammissione del credito: il Commissario ha espressamente risolto il contratto, e quindi non vi è subentrato espressamente ex art. 50 DLgs. n 270/1999, non sussiste il privilegio previsto dal 561 cod. nav., in quanto i beni oggetto del privilegio non sono sufficientemente identificati e il privilegio sarebbe in ogni caso esanto per mancata opposizione o azione ex art 564 cod. nav., non si riconosce la prededuzione in quanto non sussistono i presupposti previsti dall'art 2041 c.c., non si ritiene possibile l'accoglimento del credito in via chirografaria in quanto lo stesso non è opponibile alla massa e mancano i presupposti ex 2041 c.c. e non si riconoscono di conseguenza gli interessi moratori

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

Aggiunge che:

1. come già deciso da questo Tribunale, non è ammissibile un subentro tacito da parte dell'amministrazione straordinaria;

2. le prestazioni effettivamente rese sono state interamente pagate, mentre oggi la domanda di insinuazione ha ad oggetto il corrispettivo minimo (previsto dal contratto nel quale l'amministrazione straordinaria non è subentrata) per la tenuta a disposizione della nave, al fine di rendere le singole prestazioni (che) corrispettivo evidentemente strettamente legato al presupposto dell'intercenuto subentrato (che non c'è stato).

3. gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non sarebbero comunque dovuti ex art. 1 c. 2 d.lgs. 231/2002.

- **domanda TL2_33 - EQUITALIA CENTRO:** richiesto l'importo di 1.990.316,31 Euro al privilegio ai sensi degli Artt. 2758 e 2749 n.7, 2758, 2752, 2749 n.7 Cod. Civ. e di 3.075 Euro al chirografo

Il Commissario propone : - l'ammissione in via privilegiata dell'importo di 1.772.259,99 Euro; l'ammissione in via chirografaria dell'importo di 2.874,76 Euro; l'ammissione in via condizionale con riserva in via privilegiata dell'importo pari a Euro 218.056,32 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale;



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

l'ammissione in via condizionale con riserva in via chirografaria dell'importo pari a Euro 200,77 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_34 - EQUITALIA CENTRO**: richiesto l'importo di 465.769,48 Euro al privilegio ai sensi degli Artt. 2758 e 2749 n.7, 2778, 2782, 2749 n.10 del C.C. e di 1.504,83 Euro al chirografo

Il Commissario propone: l'ammissione in via condizionale con riserva in via privilegiata dell'importo pari a Euro 449.803,18 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale; l'ammissione in via condizionale con riserva in via chirografaria dell'importo pari a Euro 902,56 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale. Il Commissario propone altresì la non ammissione del credito relativo alla cartella n. 061R06120140610940480000 (di cui Euro 1.504,83 al privilegio ed Euro 602,27 al chirografo) in quanto privo di titolo.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_35 - SIDER PIOMBINO SPA**: richiesto l'importo di 189.908,80 Euro al chirografo.

Il Commissario produce documentazione integrativa e propone la non ammissione in quanto il credito di cui è richiesta l'ammissione è privo di titolo. Se ne contesta il fondamento per mancanza di responsabilità extracontrattuale per danni subiti da un mezzo di proprietà del creditore istante che non aveva il permesso di accesso per la parte dello stabilimento dove è avvenuto il sinistro.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_36 - SIDER PIOMBINO SPA**: richiesto l'importo di 88.672,76 Euro al chirografo.

Il Commissario propone la non ammissione in quanto la qualifica della somma richiesta è errata; trattasi infatti di debito e non credito verso la Lucchini SpA in AS. Trattasi del saldo di un appalto che la Lucchini SpA in AS ha affidato alla Siderpiombino; Lucchini SpA in AS, dopo la consegna, ha rilevato la presenza di vizi nell'attrezzatura che ne hanno diminuite le prestazioni e non ha preceduto il saldo. Siderpiombino ha depositato un Decreto Ingiuntivo che è stato provvisoriamente eseguito e Lucchini SpA ha corrisposto alla Siderpiombino la somma pretesa ma ha presentato ricorso in opposizione che si è poi concluso con il riconoscimento della non opponibilità del Decreto Ingiuntivo alla Lucchini SpA in AS, e Siderpiombino è stata condannata alla restituzione della somma pretesa. La stessa sentenza ha altresì riconosciuto, in via riconvenzionale, il diritto di Lucchini SpA in AS di ottenere un risarcimento equivalente al minor valore dell'opera (ca € 216 mila). Quanto insinuato dalla Siderpiombino potrà acquisire la natura di credito soltanto previa restituzione alla Lucchini SpA in AS. Poiché l'attore insinuante non ha ancora restituito la somma; ha proposto appello per la riforma della sentenza di primo grado e proposto istanza per la sospensione della sua efficacia, rendendo di fatto impossibile la sua qualificazione come credito. Qualora



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

L'appello confermasse la sentenza di primo grado, per la parte di improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, Siderpiombino avrebbe titolo per il privilegio solo previa restituzione e comunque lo stesso dovrebbe essere oggetto di compensazione qualora il suddetto appello confermasse il maggiore o uguale diritto al risarcimento per riduzione di valore dell'assegnatura, riconosciuto alla Lucchini SpA in AS nella sentenza di primo grado. Se non operasse la compensazione, ancora una volta il credito sarebbe qualificabile come tale e chirografo, solo previa restituzione. In ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, ancora la corretta qualificazione di credito sarebbe solo previa restituzione.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- domanda TL2_37 - CAVE DI CAMPIGLIA SPA richiesto l'importo di 759.000,00 Euro al chirografo.

Il Commissario propone la non ammissione in quanto vi è assenza di subentro nel contratto da parte del Commissario, per cui nessun diritto può essere riconosciuto al contraente in bonis a titolo di risarcimento per inadempimento di clausola relativa a livelli inferiori di fornitura.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- domanda TL2_38- FIDITALIA SPA cedente a ONTANELLI ADAMO: richiesto l'importo di 4.633 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario produce documentazione integrativa e propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- domanda TL2_39- FIDITALIA SPA cedente a PRIVILEGGI FULVIO: richiesto l'importo di 26.418,34 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Attinenti e pertinenti concorsuali

- **domanda TL2_40- FIDITALIA SPA cedente BOSCA LORENZO:** richiesto l'importo di 18.523,59 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito con la trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_41- FIDITALIA SPA cedente MARVINI ROBERTO:** richiesto l'importo di 10.050,41 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito con la trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_42- FIDITALIA SPA cedente MARATO ANTONINO:** richiesto l'importo di 27.927,50 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito con la trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_43- FIDITALIA SPA cedente BOCCALI DAVIDE:** richiesto l'importo di 28.137,12 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito con la trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_44- FIDITALIA SPA cedente ZANIER ANDREA:** richiesto l'importo di 10.224,67 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone la non ammissione del credito in quanto al momento dell'entrata in amministrazione straordinaria l'attore insinuante non era creditore della Lucchini SPA avendo unicamente lo stesso diritto a vedersi corrispondere dalla Lucchini SPA, mese per mese, il rateo convenuto con il cedente, previa trattenuta sullo stipendio dello stesso ed eventualmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a vedersi versare il residuo suo credito, previa trattenuta sul TFR.

Il Giudice Delegato dispone:

non si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_45- BUSSOTTI SARAH:** richiesto l'importo di 5.500 Euro al privilegio ai sensi dell'art 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Il Commissario propone l'ammissione per il minor importo di Euro 3.164,38 in relazione al minor periodo lavorato.

Il Giudice Delegato dispone:

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

- **domanda TL2_46- DT - VYHYBKARNA A STROJIRNA A.S. REPUBBLICA CECA:** richiesto l'importo di 1.230.712,73 Euro al chirografo

Il Commissario riferisce che trattasi di istanza pervenuta oltre i termini per le tardive, ma ammissibile in quanto deve ritenersi che il ritardo è dipeso da cause non imputabili all'istante.

Il Commissario propone di respingere le richieste dell'istante in merito alla rivendica della somma ed il conseguente ordine alla banca agente Intesa Sanpaolo S.p.A. di rilascio della stessa e di ammettere il credito pari ad € 574.712,73 in via privilegiata in quanto assimilabile a credito pignoratorio ai sensi degli artt. 2800 e ss. Cod Civ., non sussistendo i presupposti per la prededuzione.

Il Commissario propone anche la non ammissione del credito per Euro 1.230.712,73 in prededuzione per assenza dei presupposti di legge.

Il Giudice Delegato dispone:

• la rivendica non è fondata: pur nell'incertezza della qualificazione del contratto intercorso tra le parti, non sembra ipotizzabile alcun diritto di proprietà in capo all'istante della somma depositata (somma che tecnicamente appartiene a Lucchini, o comunque alla Banca dove si trova). D'altra parte il contratto posto in essere non appare assimilabile al pegno irregolare per cui sarebbe, secondo Cass. 26154/2006, ipotizzabile la rivendica (essendo la somma in possesso di un terzo e non essendovi la possibilità da parte del creditore di disporre della cosa);



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Fallimenti e procedure concorsuali

- la particolare destinazione data alla somma dalle parti con il contratto di ESCROW, esclude che possa essere ritenuta la sussistenza di un mero diritto di credito – da ammettersi in chirografo – in capo all'istante, dato che le parti hanno previsto un vincolo rigido su detta somma, che potrebbe essere riconsegnata all'una o all'altra parte solo in conseguenza di un accordo tra le stesse o all'esito di pronuncia giurisdizionale (che, peraltro, nella fattispecie, appare sussistente, visto il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari, che ha comportato lavori di bonifica al sito, pagati dalla stessa istante);
- in conclusione, pur nell'incertezza dovuta alla complessa assimilazione nell'ordinamento interno del contratto di escrow di diritto anglosassone, l'unica soluzione che salvaguardi la reale volontà delle parti appare quella di riconoscere il credito in privilegio, assimilandolo al credito pignoratizio ex art. 2800 c.c., come proposto dal commissario,

P.Q.M.

si ammette come da conclusioni del Commissario Straordinario.

Il Giudice Delegato forma lo stato passivo delle domande esaminate, in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in Cancelleria. Autorizza il Commissario Straordinario alla comunicazione del presente decreto, ivi compreso lo stato passivo, mediante pubblicazione sul sito della procedura. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Livorno, 16 giugno 2015

Il Giudice Delegato
dott. Gianmarco Marinai



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Ornella De Leva*